



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTRO
COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)**

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 08.10.2019

INDICE SISTEMATICO

- Art.1 Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) - Testamento biologico. Oggetto e Finalità.
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Disposizione anticipata di trattamento sanitario - DAT.
- Art. 4 Caratteristiche del Registro
- Art. 5 Modalità di deposito e di iscrizione della Disposizione anticipata di trattamento sanitario - DAT.
- Art. 6 Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro
- Art. 7 Annotazione delle DAT in anagrafe
- Art. 8 Rinvio
- Art. 9 Entrata in vigore

ART. 1

Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) Testamento biologico. Oggetto e Finalità

1. Il Comune di San Pietro in Gu per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso questo ufficio di stato civile, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT, la data di compilazione e il soggetto presso il quale tale documento è depositato.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di ricevimento e registrazione delle "Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT", previste dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219.
3. L'ufficio competente a ricevere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), consegnate dai disponenti maggiorenni e capaci di intendere e volere, è l'ufficio dello stato civile.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - *disposizione anticipata di trattamento sanitario - DAT*: la dichiarazione, prevista nella legge 22 dicembre 2017, n. 219: "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" secondo cui: "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie."
 - *disponente*: colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro e che può nominare un fiduciario;
 - *fiduciario*: la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;
 - *registro delle DAT*: il registro contenente la registrazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante relativa alle proprie DAT.

ART. 3

Disposizione anticipata di trattamento sanitario – DAT

1. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, che provvede all'annotazione nell'apposito registro.
2. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
3. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.
4. Il Comune di San Pietro in Gu non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nella Disposizione anticipata di trattamento sanitario - DAT e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.

ART. 4

Caratteristiche del Registro

1. Presso l'ufficio di stato civile è istituito un Registro in forma cartacea e/o digitale nel quale verranno numerate e registrate le DAT presentate dai cittadini che risultano residenti nel Comune di San Pietro in Gu all'atto della richiesta.
2. La registrazione nell'elenco avverrà in ordine cronologico di presentazione registrando il numero d'ordine, il numero di protocollo, la data di presentazione, le generalità del disponente e del fiduciario nonché i mutamenti del fiduciario e le variazioni delle DAT.
3. Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il dichiarante dà atto di avere depositato le proprie DAT ("istanza di deposito").
4. Le DAT dovranno essere conservate in busta chiusa, che verrà numerata e registrata unitamente all'istanza di consegna ed eventuali allegati. Le buste verranno conservate in luogo e con modalità che diano la massima sicurezza rispetto a violazioni della riservatezza delle stesse.
5. Sulla busta si dovranno riportare i seguenti dati identificativi:
 - la dicitura "Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT di";
 - le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) del disponente;
 - nome e cognome del fiduciario.
6. L'ufficiale dello stato civile non potrà né leggere né disigillare le buste a lui consegnate o presso di lui depositate.
7. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.
8. La dichiarazione redatta in forma scritta e datata è consegnata all'ufficio di stato civile personalmente dal disponente che l'ha sottoscritta oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato la Disposizione anticipata di trattamento sanitario – DAT.
9. Il deposito della DAT deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto su modello predisposto dal Comune, che permetta, senza dover consultare la DAT l'individuazione del depositante e del fiduciario.
10. L'ufficiale di stato civile incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al momento della consegna delle DAT, ai soggetti di cui sopra un'attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.

ART. 5

Modalità di deposito e di iscrizione della Disposizione anticipata di trattamento sanitario – DAT

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata personalmente dal dichiarante. Per consegnare la dichiarazione, la persona interessata deve prendere un appuntamento anche telefonico con l'ufficiale dello stato civile.
2. Il disponente dovrà consegnare personalmente, all'ufficio dello stato civile, le DAT redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa assieme ad una "istanza di deposito" esibendo un documento di identità in corso di validità.
3. Le DAT possono contenere la nomina di un fiduciario maggiorenne e capace, nel qual caso, l'accettazione della nomina da parte del fiduciario avverrà attraverso la sottoscrizione dell' "istanza di deposito" o con atto successivo allegato alle DAT.
4. Nel caso che le DAT non contengano la nomina di un fiduciario, il disponente potrà compilare e firmare la "nomina fiduciario" che a sua volta dovrà formalmente "accettare la nomina di fiduciario", firmando entrambi detti atti innanzi all'ufficiale di stato civile, esibendo un documento di identità in corso di validità. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alle DAT. In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti.

5. Qualora la Disposizione anticipata di trattamento sanitario DAT sia redatto da un notaio, il Comune di San Pietro in Gu si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal rogante.
6. Il Registro riporta il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, il nome e indirizzo del notaio rogante, se presente, quello del fiduciario e dell'eventuale sostituto del fiduciario, la data della dichiarazione, la data di registrazione, l'elenco dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato.

ART. 6

Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.

1. Il registro non è pubblico.
2. Possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro, il dichiarante, e se indicati dal dichiarante nell'istanza di deposito, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.
3. Al di fuori dei casi sopracitati si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa (legge n. 241/1990 e D.P.R. n. 184/2006) e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

ART. 7

Annotazione delle DAT in anagrafe

1. Allo scopo di avere un pronto riscontro del fatto che il cittadino abbia o meno registrato le proprie DAT nel presente registro, o che lo abbia fatto in un registro di altro comune dove era residente precedentemente, il Sindaco disporrà all'ufficiale d'anagrafe delegato di prendere nota, su comunicazione dell'ufficiale di stato civile resa a mente dell'art. 12 (Comunicazioni dello stato civile) del D.P.R. n. 223/1989, del fatto che detto cittadino abbia registrato le sue DAT.
2. A tal fine l'ufficiale dello stato civile che registra una DAT dovrà immediatamente comunicarlo all'ufficiale d'anagrafe.
3. Sulla scheda anagrafica personale (cartacea e/o informatica), nell'apposito spazio per le annotazioni atipiche, andrà preso nota della data e del comune in cui sono state registrate le DAT.
4. In caso di emigrazione del cittadino in altro comune, nel foglio notizie allegato alla pratica di emigrazione dovranno essere indicati anche gli estremi delle DAT rese e annotate in anagrafe.
5. Qualora l'ufficio anagrafe non dovesse o potesse eseguire le annotazioni e le comunicazioni di cui sopra, l'ufficiale dello stato civile che ha in custodia il registro comunale dovrà periodicamente (almeno una volta all'anno) fare una verifica delle DAT registrate e, in caso di emigrazione di qualche cittadino che abbia eseguito una registrazione, dovrà fare apposita comunicazione al comune di emigrazione.

Art. 7

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e Regolamenti vigenti in materia.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato, altresì, sul sito internet del Comune, unitamente alla modulistica.

